

N. 31187 di repertorio N. 11538 di raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il diciotto luglio.

18 luglio 2011

In Palermo, nel mio studio, in piazza Vittorio Veneto n.15.

Innanzi a me PAOLO DI SIMONE, notaio in Palermo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Palermo,

sono presenti i signori:

- CARBOCCI ANDREA, nato a Palermo il 26 novembre 1969, domiciliato a Palermo, in largo Giorgio Gabrielli n.2, amministratore di società, codice fiscale CRB NDR 69S26 G273H, cittadino italiano;

- SANTOS GONCALVES MARGARIDA FILOMENA, nata a Sao Vicente (Capo Verde) il 14 febbraio 1976, domiciliata a Palermo, in largo Giorgio Gabrielli n.2, casalinga, codice fiscale SNT MGR 76B54 Z307N, cittadina del Capo Verde, munita di permesso di soggiorno per motivi familiari n. B125154, rilasciato (rinnovato) dalla Questura di Palermo il 13.1.2007, con scadenza al 17.1.2012.

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

Art.I) E' costituita tra i signori CARBOCCI ANDREA e SANTOS GONCALVES MARGARIDA FILOMENA una società a responsabilità limitata, denominata "**RODEO PARK s.r.l.**", disciplinata dal seguente

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE

Il presente statuto regola l'organizzazione e il funzionamento della società a responsabilità limitata "**RODEO PARK s.r.l.**".

Art. 2) SEDE

La società ha sede in Palermo.

Art. 3) OGGETTO

La società ha per oggetto:

- gestire spettacoli viaggianti, parchi di divertimento, parchi acquatici, attività spettacolari, giochi, giostre gonfiabili, videogiochi, giochi a moneta, giochi a premio e giochi acquatici, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso; parchi permanenti anche in maniera stabile, trattenimento con apparecchi semiautomatici ed automatici di spettacolo e attività del tempo libero, teatrini di burattini, balere, teatri viaggianti, esibizioni moto, auto acrobatiche, cineseria e gabbie volanti;

- favorire e promuovere la diffusione e la valorizzazione delle attività teatrali e di animazioni attraverso l'organizzazione di corsi per lo studio di varie tecniche e la promozione di tutte le attività di spettacolo;

- svolgere attività nel campo teatrale (commedia musicale, cabaret, mimo e simili);

- svolgere attività nel campo culturale con l'organizzazione di conferenze, mostre, seminari, documenti audiovisivi;

- produrre e realizzare rappresentazioni di proiezioni televisive, spettacoli musicali e di arte varia, manifestazioni sportive, animazioni, spettacoli ed iniziative ricreative, sportive e sociali a favore degli anziani, dei bambini, dei portatori di handicap, degli studenti e dei giovani;

- offrire e promuovere servizi per l'utilizzazione del tempo libero, con particolare attenzione agli aspetti ricreativi, culturali e sociali, anche gestendo, in proprietà o in affitto, sia in proprio che in collaborazione con altri enti o società, impianti per il tempo libero e strutture ricettive funzionali alla pratica di qualsiasi attività sportiva o ricreativa;

Registrato a:
Palermo1
il 19/07/2011
n. 13515 serie 1T
pagati euro 324

Depositato nel
Registro Imprese
di:
Palermo
Il 20.7.2011
n.28746 di prot.

- gestire mense interne ed esterne, ristorazioni, alberghi, ostelli, discoteche, balere, pub, club, osterie, paninoteche, birrerie, tavole calde, banchetti, mense da campo, catering ed affini per favorire la ricezione di turisti e non;
- vendita e noleggio di impianti di giochi, giostre, giocattoli, giochi gonfiabili;
- realizzazione di parchi giochi e di parchi acquatici;
- favorire e promuovere l'apertura di centri per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi nel settore di operatività della società;
- favorire, promuovere ed effettuare l'importazione e l'esportazione di prodotti e servizi inerenti all'attività della società.

La società può svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Art. 4) DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari ad euro 10.000 (diecimila).

Art. 6) AUMENTO DI CAPITALE

La società può aumentare il capitale mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Art. 7) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO

TRA VIVI

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Ai fini dell'esercizio della prelazione chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione deve dare comunicazione del proprio intendimento, del soggetto acquirente e del corrispettivo offerto, mediante raccomandata, agli altri soci e agli amministratori; i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) possono esercitare la prelazione, sempre a mezzo di raccomandata inviata al socio alienante e agli amministratori.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita è attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

PER CAUSA DI MORTE

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 10) RECESSO

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata

che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima.

Ove il recesso conduca al verificarsi di un fatto diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto in questione.

Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la decisione che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Art. 11) ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche cause di esclusione del socio per giusta causa.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) -MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Ogni socio, purché non sia moroso, ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 13) MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta.

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 14) DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto a ciascun socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Il socio interpellato può prestare il suo consenso sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Art. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci di cui all'art.2479-bis c.c. è convocata, anche fuori della sede sociale purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, mediante lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci, mediante delega scritta (riferita alla singola assemblea o generica) o mediante procura generale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è

assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; essa delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 16) MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis c.c..

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Att. 17) NOMINA - REVOCA - DURATA

La società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
 - b) da un consiglio di amministrazione, composto dal numero di membri determinato dai soci in sede di nomina;
 - c) da due o più amministratori con poteri disgiunti, o con poteri congiunti, da esercitare all'unanimità o a maggioranza;
- la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione sono in ogni caso di competenza degli amministratori riuniti in consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni, possono essere rieletti e sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa e congruo preavviso.

Art. 18) COMPENSO

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita con decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi possono altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, anche mediante polizze assicurative, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 19) POTERI

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o dell'atto costitutivo sia riservato alla decisione dei soci.

Art. 20) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente, se non siano stati già nominati dai soci. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta si applicano le regole procedurali previste dal presente statuto in tema di decisioni dei soci assunte per consultazione scritta; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori.

Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza;

- telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ad un giorno e l'avviso può essere spedito per telegramma o inviato per telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario che può essere anche estraneo al consiglio.

Art. 21) AMMINISTRATORI DELEGATI

Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Art. 22) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente;
- all'amministratore delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno degli amministratori di cui alla lettera c) dell'articolo 17), comma 1, del presente statuto, con le stesse modalità con le quali spetta loro il potere di amministrazione. L'organo amministrativo può conferire parte dei suoi poteri a procuratori nominati per singoli atti o per categorie di atti.

TITOLO VI

CONTROLLI

Art. 23) COLLEGIO SINDACALE

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidano di avvalersi di un organo di controllo, la gestione societaria sarà controllata da un collegio sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati con decisione dei soci.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge.

Art. 24) CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 25) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26) BILANCIO

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni se la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla

struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, nei limiti di cui all'art.2430 del codice civile.

La restante quota di utili, salva la possibilità che in sede di approvazione del bilancio vengano decisi accantonamenti, è ripartita tra i soci in proporzione alla quota di capitale posseduta.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 27) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Verificatasi ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'assemblea a norma dell'art.2487 del codice civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi.

TITOLO IX

COMPOSIZIONE DELLE LITI

Art. 28) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto rapporti sociali, tra soci ovvero tra soci e società, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, nonché le controversie tra società, da una parte, e amministratori, rappresentanti, liquidatori, revisori e sindaci dall'altra, sono risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Palermo. Il tribunale arbitrale è nominato dalla Camera Arbitrale e decide in via rituale e secondo diritto.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione arbitrale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. II) - Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo della sede sociale è a Palermo, in via Galileo Galilei n.94/A.

Art. III) - Il capitale sociale, di euro 10.000 (diecimila), viene sottoscritto dai soci come segue:

CARBOCCI ANDREA euro 8.000 (ottomila), pari all'80 %;

SANTOS GONCALVES MARGARIDA FILOMENA euro 2.000 (duemila), pari al 20 %.

La ricevuta del versamento del venticinque per cento del capitale viene consegnata all'amministratore, con l'incarico di ritirare il relativo importo appena la società sarà iscritta nel registro delle imprese, con esonero della banca da qualsiasi responsabilità.

Art. IV) - Amministratore unico viene nominato il socio CARBOCCI ANDREA, il quale dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità.

Art. V) - Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Art.VI) - Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della società.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società è di euro 3.000.

I componenti, per sé e per la società, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, ai sensi del successivo articolo 23 mi conferiscono il loro consenso al trattamento dei rispettivi dati personali.

Richiesto, io notaio ho ricevuto quest'atto, che ho letto ai componenti. E' scritto da me e da persona di mia fiducia su diciassette facciate di cinque fogli.

E' sottoscritto alle ore diciannove e quindici.

Firmato: ANDREA CARBOCCI - MARGARIDA FILOMENA SANTOS GONCALVES
- PAOLO DI SIMONE notaio